

REGOLAMENTO
IN MATERIA DI OPERAZIONI DI PAGAMENTO
(SEPA)

anno 2024 / numero 04

(Testo consolidato al 08/10/2025 – Aggiornamento I)

Sommario

PARTE I INTRODUZIONE	1
Articolo 1 - Fonti legislative	1
Articolo 2 - Preparazione	1
Articolo 3 - Definizioni	1
Articolo 4 - Destinatari del Regolamento	4
Articolo 5 - Finalità e struttura del Regolamento	5
PARTE II REQUISITI TECNICI E COMMERCIALI PER BONIFICI E ADDEBITI DIRETTI IN EURO	6
Articolo 6 - Oggetto e ambito di applicazione	6
Articolo 7 - Applicazione a valute diverse dall'euro	7
Articolo 8 - Raggiungibilità	7
Articolo 9 - Requisiti relativi alle operazioni di bonifico e di addebito diretto	8
Articolo 10 - Operazioni di bonifico istantaneo.....	10
Articolo 11 - Commissioni sui bonifici e verifica del beneficiario.....	12
Articolo 12 - Validità dei mandati e diritto al rimborso	12
Articolo 13 - Commissioni interbancarie per le operazioni di addebito diretto.....	13
Articolo 14 - Accessibilità del pagamento	13
PARTE III NORME SU PAGAMENTI TRANSFRONTALIERI ALL'INTERNO DEI PAESI SEPA.....	15
Articolo 15 - Misure volte a facilitare l'automazione dei pagamenti	15
Articolo 16 - Commissioni per pagamenti transfrontalieri	15
Articolo 17 - Commissioni di conversione valutaria connesse a operazioni basate su carta.....	16
Articolo 18 - Commissioni di conversione valutaria connesse a bonifici.....	17
Articolo 19 - Ambito applicativo	17
PARTE IV NORME FINALI E TRANSITORIE.....	18
Articolo 20 - Sanzioni	18
Articolo 21 - Modifiche al Regolamento n.2020-04.....	18
Articolo 22 - Entrata in vigore e tempi di attuazione.....	18
ALLEGATO 1 REQUISITI TECNICI	20
ALLEGATO 2 VERIFICHE DEL BENEFICIARIO SU BONIFICI	23
ALLEGATO 3 SCREENING SUGLI UTILIZZATORI IN MATERIA DI MISURE RESTRITTIVE FINANZIARIE MIRATE.....	25

PARTE I INTRODUZIONE

Articolo 1 - Fonti legislative

1. I poteri regolamentari della Banca Centrale sulla gestione ed organizzazione del SISTEMA DEI PAGAMENTI della Repubblica di San Marino, trovano la propria fonte legislativa anche nella Legge 29 giugno 2005, n. 96, ed in particolare negli articoli 37 e 38.
2. Il presente Regolamento rientra altresì nel novero dei provvedimenti attuativi della Legge 17 novembre 2005, n. 165 previsti dall'articolo 39.

Articolo 2 - Preparazione

1. Il Regolamento, in conformità a quanto disposto dall'articolo 38, comma 5 della Legge 17 novembre 2005, n. 165 e dall'attuativo Regolamento n. 2006-02, è stato oggetto di preventiva consultazione.

Articolo 3 - Definizioni

1. Ai fini del presente Regolamento, le espressioni utilizzate vanno intese con il seguente significato:
 - **“Addebito diretto”**: un servizio di pagamento per l'addebito di un conto di pagamento del pagatore in cui l'operazione di pagamento è disposta dal beneficiario in base al consenso dato del pagatore al beneficiario, al prestatore di servizi di pagamento del beneficiario o al prestatore di servizi di pagamento del pagatore stesso;
 - **“Banca Centrale”**: la Banca Centrale della Repubblica di San Marino;
 - **“Beneficiario”**: una persona fisica o giuridica che è il destinatario previsto dei fondi che sono stati oggetto di un'operazione di pagamento;
 - **“BIC”**: un codice identificativo d'azienda che individua, senza ambiguità, un prestatore di servizi di pagamento e i cui elementi sono specificati dall'ISO (Organizzazione Internazionale per la Standardizzazione);
 - **“Bollettino bancario”**: bollettino precompilato inviato dal beneficiario al pagatore e utilizzato da quest'ultimo per effettuare il pagamento in contanti o con altre modalità presso qualunque sportello bancario, a prescindere dal possesso o meno di un conto di pagamento ai fini dell'accredito sul conto di pagamento del beneficiario;
 - **“Bollettino di conto corrente postale”**: bollettino precompilato dal beneficiario - o da compilare a cura del pagatore - con cui il pagatore effettua il pagamento con accredito sul conto di pagamento detenuto dal beneficiario;
 - **“Bonifico”**: un servizio di pagamento per l'accredito sul conto di pagamento di un beneficiario, eseguito tramite un'operazione di pagamento o una serie di operazioni di pagamento effettuate da un conto di pagamento del pagatore da parte del prestatore di servizi di pagamento detentore del conto di pagamento del pagatore medesimo, sulla base di un'istruzione data dallo stesso pagatore;

- **“Bonifico istantaneo”**: un bonifico che è eseguito immediatamente, 24 ore al giorno e in qualsiasi giorno di calendario;
- **“Canale di disposizione di ordine di pagamento”**: qualsiasi metodo, dispositivo o procedura attraverso cui il pagatore può impartire un ordine di pagamento al proprio PSP per un bonifico, compresi servizi bancari online, applicazioni bancarie mobili, sportelli automatici per il prelievo del contante, o in qualsiasi altro modo nei locali del PSP;
- **“Commissione”**: qualsiasi importo applicato a un utilizzatore da un prestatore di servizi di pagamento che è direttamente o indirettamente collegato a un’operazione di pagamento, qualsiasi importo imposto a un utilizzatore da un prestatore di servizi di pagamento o da un soggetto che fornisce servizi di conversione valutaria ai sensi del vigente “Regolamento dei servizi di pagamento e di emissione di moneta elettronica” per un servizio di conversione valutaria, o una combinazione di tali servizi;
- **“Commissione interbancaria”**: una commissione pagata tra i prestatori dei servizi di pagamento del pagatore e del beneficiario per ogni operazione di addebito diretto;
- **“Consumatore”**: una persona fisica che agisce per scopi estranei alla sua attività commerciale o professionale;
- **“Conto di pagamento”**: un conto rientrante tra quelli così definiti dal vigente “Regolamento dei servizi di pagamento e di emissione di moneta elettronica”;
- **“Contratto quadro”**: il contratto che disciplina la futura esecuzione di operazioni di pagamento singole e ricorrenti e che può dettare gli obblighi e le condizioni che le parti devono rispettare per l’apertura e la gestione di un conto di pagamento;
- **“Data di regolamento”**: la data in cui sono assolti gli obblighi relativi al trasferimento di fondi tra il prestatore di servizi di pagamento del pagatore e quello del beneficiario;
- **“Decreto sanzioni”**: Decreto 30 maggio 2006, n. 76 e successive modifiche;
- **“Fondi”**: banconote e monete, moneta scritturale e moneta elettronica;
- **“IBAN”**: un numero identificativo internazionale di un conto bancario di pagamento che individua, senza ambiguità, un unico conto bancario di pagamento internazionale in San Marino o nell’Unione Europea, e i cui elementi sono specificati dall’Organizzazione Internazionale per la Standardizzazione (ISO);
- **“Identificativo del soggetto giuridico”** o **“LEP”** (Legal Entity Identifier): codice di riferimento alfanumerico, basato sullo standard internazionale ISO 17442 che permette di identificare univocamente i soggetti giuridici;
- **“Incasso”**: la parte di un’operazione di addebito diretto che va dal suo inizio da parte del beneficiario sino al suo completamento con il normale addebito sul conto di pagamento del pagatore;
- **“Nome del beneficiario”**: il nome e il cognome nel caso di una persona fisica; la denominazione nel caso di una persona giuridica;
- **“Mandato”**: l’espressione del consenso e dell’autorizzazione prestati dal pagatore al beneficiario e (direttamente o indirettamente tramite il beneficiario) al prestatore di servizi di pagamento del pagatore, per consentire al beneficiario di disporre l’incasso addebitando il conto di pagamento indicato dal pagatore e per consentire al prestatore di servizi di pagamento di quest’ultimo di attenersi alle istruzioni impartite;

- **“MIF”**: commissione multilaterale oggetto di un accordo tra più di due prestatori di servizi di pagamento;
- **“Misura restrittiva finanziaria mirata”**: un provvedimento di congelamento dei beni imposto a una persona, un organismo o un’entità o un divieto di mettere fondi o risorse economiche a disposizione di tale persona, organismo o entità o a suo vantaggio, direttamente o indirettamente, in virtù di misure restrittive di cui al Decreto-Legge 22 marzo 2022 n.41 e s.m. e/o alla Legge 29 marzo 2019 n.57 e s.m. o comunque di cui all’articolo 215 del Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea;
- **“Operazione di pagamento”**: l’atto, disposto dal pagatore oppure dal beneficiario, o per il suo tramite, che consiste nel collocare, trasferire o ritirare fondi, indipendentemente da eventuali obblighi sottostanti tra pagatore e beneficiario;
- **“Operazione R”**: un’operazione di pagamento che non può essere debitamente eseguita da un prestatore di servizi di pagamento o che dà luogo a un trattamento di eccezione, tra l’altro a causa di una mancanza di fondi, di una disposizione di incasso richiamata, di un importo o di una data errati, di una mancanza di mandato o di un conto errato o chiuso;
- **“Ordine di pagamento”**: l’istruzione da parte di un pagatore o beneficiario al suo prestatore di servizi di pagamento di eseguire un’operazione di pagamento;
- **“Paese Sepa”**: Paese membro dell’Unione Europea o comunque aderente all’area unica dei pagamenti in euro;
- **“Pagamento nazionale”**: un’operazione di pagamento elaborata elettronicamente disposta dal pagatore oppure dal beneficiario, o per il suo tramite, quando il prestatore di servizi di pagamento del pagatore e il prestatore di servizi di pagamento del beneficiario sono entrambi situati in San Marino;
- **“Pagamento transfrontaliero”**: un’operazione di pagamento elaborata elettronicamente disposta dal pagatore oppure dal beneficiario, o per il suo tramite, quando il prestatore di servizi di pagamento del pagatore e il prestatore di servizi di pagamento del beneficiario sono rispettivamente situati a San Marino e in un Paese Sepa o viceversa;
- **“Pagatore”**: il soggetto o i soggetti titolari di un conto di pagamento che autorizza l’ordine di pagamento a partire da detto conto medesimo, o, in mancanza di un conto di pagamento, il soggetto che comunque impartisce un ordine di pagamento;
- **“Parte di riferimento”**: una persona fisica o giuridica a nome della quale il pagatore dispone un pagamento o il beneficiario lo riceve;
- **“Prestatore di servizi di pagamento”** o anche **“psp”**: un soggetto rientrante tra quelli così definiti dal vigente “Regolamento dei servizi di pagamento e di emissione di moneta elettronica”;
- **“Prestatore di servizi di disposizione di ordine di pagamento”**: un prestatore di servizi di pagamento che esercita il servizio di disposizione di ordine di pagamento;
- **“Ricevuta Bancaria”**: ordine di incasso disposto dal beneficiario alla propria banca e da quest’ultima trasmesso, attraverso apposita procedura interbancaria via sistema per la trasmissione telematica dei dati, alla banca del pagatore, la quale provvede a inviare un avviso di pagamento al pagatore;
- **“Rimessa di denaro”**: un servizio di pagamento in cui i fondi sono consegnati da un pagatore senza che siano stati aperti conti di pagamento intestati al pagatore o al beneficiario, unicamente allo scopo di trasferire una

somma corrispondente al beneficiario o ad altro prestatore di servizi di pagamento che agisce per conto del beneficiario, e/o in cui tali fondi sono riscossi per conto del beneficiario e resi disponibili a quest'ultimo;

- **“Schema di Pagamento”**: un insieme unico di norme, prassi, standard e/o linee guida di attuazione concordato tra prestatori di servizi di pagamento per l'esecuzione di operazioni di pagamento, separato da qualsiasi infrastruttura o sistema di pagamento che ne sostenga le operazioni;
- **“Sistema di Pagamento”**: sistema di trasferimento fondi regolato da disposizioni formali, standardizzate e regole comuni per il trattamento, la compensazione e/o il regolamento di operazioni di pagamento;
- **“Sistema di pagamento al dettaglio”**: un sistema di pagamento, diverso da un sistema di pagamento di importo rilevante, la cui finalità principale è di trattare, compensare o regolare bonifici o addebiti diretti che sono principalmente di importo contenuto;
- **“Sistema di pagamento di importo rilevante”**: un sistema di pagamento il cui scopo principale è il trattamento, la compensazione o il regolamento di singole operazioni di pagamento altamente prioritarie e urgenti, e principalmente di ammontare elevato;
- **“Sistema dei pagamenti nazionale”**: l'insieme degli strumenti di pagamento, delle infrastrutture, dei soggetti e delle norme che servono a trasferire la moneta da un operatore all'altro all'interno del territorio della Repubblica di San Marino;
- **“Standard ISO 20022 XML”**: uno standard per lo sviluppo di messaggi finanziari elettronici secondo la definizione dell'ISO, comprendente la rappresentazione fisica delle operazioni di pagamento nella sintassi XML, conformemente alle regole commerciali e alle linee guida di attuazione di schemi a livello di Unione Europea per operazioni di pagamento che rientrano nell'ambito di applicazione del presente Regolamento;
- **“Utilizzatore”**: il soggetto che utilizza un servizio di pagamento in veste di pagatore o beneficiario o di entrambi.

2. Nel prosieguo del testo l'utilizzo di termini oggetto di definizione è riportato con carattere MAIUSCOLETTO.

3. Per tutti i termini non oggetto di definizione si rinvia alle definizioni e nozioni contenute nella Legge 17 novembre 2005, n. 165 e successive modifiche.

Articolo 4 - Destinatari del Regolamento

1. Il presente Regolamento si applica ai PRESTATORI DI SERVIZI DI PAGAMENTO e agli UTILIZZATORI.

2. Limitatamente ai servizi di pagamento resi quale PSP dalla BANCA CENTRALE ai sensi della Legge 3 marzo 1993 n.35 e s.m. (“Istituzione del servizio di Tesoreria unica”) e della Convenzione di cui all'articolo 4 della legge medesima, il presente Regolamento trova applicazione compatibilmente con il Decreto 24 aprile 2003 n.53 e s.m. (“Regolamento di Contabilità”) e tenuto conto delle eventuali integrazioni e modifiche apportate alla Convenzione sopra citata.

Articolo 5 - Finalità e struttura del Regolamento

1. Il presente Regolamento, sostitutivo del Regolamento n. 2013-05 ed integrativo del Regolamento n. 2020-04, mira a conformare la disciplina sammarinese in materia di OPERAZIONI DI PAGAMENTO, siano essi PAGAMENTI NAZIONALI o TRANSFRONTALIERI, agli standard più aggiornati applicati da tutti i PAESI SEPA, coerentemente all'ingresso della Repubblica di San Marino nell'area unica dei pagamenti in euro (cd. SEPA) sin dal 2014 e a quanto previsto dalla Convenzione Monetaria vigente tra la Repubblica e l'Unione Europea per l'uso dell'euro quale moneta nazionale.
2. Il presente Regolamento, in particolare, è finalizzato al recepimento dei seguenti atti giuridici dell'Unione Europea:
 - a) il Regolamento (UE) n. 260/2012 del 14 marzo 2012, avente ad oggetto comuni requisiti tecnici e commerciali per ADDEBITI DIRETTI e BONIFICI, così come da ultimo integrato dal Regolamento (UE) 2024/886 del 13 marzo 2024 in materia di BONIFICI Istantanei.
 - b) il Regolamento (UE) 2021/1230 del 14 luglio 2021, sostitutivo dell'abrogato Regolamento (CE) n. 924/2009, in materia di PAGAMENTI TRANSFRONTALIERI e di trasparenza delle commissioni di conversione valutaria nell'Unione Europea, così come da ultimo integrato dal Regolamento (UE) 2024/886 del 13 marzo 2024.
3. Il presente Regolamento consta di n. 4 Parti e di n. 3 Allegati che ne formano parte integrante: la prima Parte con carattere introduttivo e contenuto definitorio; la seconda Parte e gli Allegati dedicati ai summenzionati requisiti per OPERAZIONI DI PAGAMENTO SEPA; la terza Parte dedicata ai principi generali in tema di PAGAMENTI TRANSFRONTALIERI nell'ambito dei PAESI SEPA; la quarta Parte dedicata alle norme finali e transitorie.

PARTE II

REQUISITI TECNICI E COMMERCIALI PER BONIFICI E ADDEBITI DIRETTI IN EURO

Articolo 6 - Oggetto e ambito di applicazione

1. Il presente Regolamento si applica alle operazioni di BONIFICO e ADDEBITO DIRETTO denominate in euro nel caso in cui:
 - a) entrambi i PSP siano situati nella Repubblica di San Marino;
 - b) l'unico PSP interessato dall'operazione di BONIFICO o di ADDEBITO DIRETTO sia situato nella Repubblica di San Marino;
 - c) un PSP sia situato nella Repubblica di San Marino e l'altro in un PAESE SEPA.

2. I BONIFICI per cassa, ossia quelle operazioni di BONIFICO in cui i FONDI vengono forniti in contanti dal PAGATORE al PSP di cui si avvale, rientrano nell'ambito delle operazioni di BONIFICO di cui al comma precedente.

3. Fatto salvo quanto disposto ai precedenti commi 1 e 2, il presente Regolamento non si applica:
 - a) alle OPERAZIONI DI PAGAMENTO eseguite
 - a.1) per conto proprio:
 - tra PSP;
 - internamente a PSP, compresi i loro agenti e succursali;
 - a.2) per conto di un altro PSP;
 - b) alle OPERAZIONI DI PAGAMENTO il cui trattamento e il cui regolamento avvengano mediante SISTEMI DI PAGAMENTO DI IMPORTO RILEVANTE, ad esclusione delle operazioni di ADDEBITO DIRETTO per le quali il PAGATORE non abbia richiesto esplicitamente che siano effettuate mediante un SISTEMA DI PAGAMENTO DI IMPORTO RILEVANTE;
 - c) alle OPERAZIONI DI PAGAMENTO tramite carta di pagamento o dispositivo analogo, ivi compresi i prelievi in contanti, salvo che la carta di pagamento o il dispositivo analogo non siano utilizzati unicamente per generare l'informazione necessaria a effettuare direttamente un BONIFICO o un ADDEBITO DIRETTO verso e da un CONTO DI PAGAMENTO identificato dall'IBAN;
 - d) alle OPERAZIONI DI PAGAMENTO tramite dispositivi di telecomunicazione, digitali o informatici, se dette OPERAZIONI DI PAGAMENTO non danno luogo a BONIFICO o ADDEBITO DIRETTO verso e da un CONTO DI PAGAMENTO identificato dall'IBAN;
 - e) alle OPERAZIONI DI PAGAMENTO che trasferiscono moneta elettronica, così come definita dalla Direttiva 2009/110/CE concernente l'avvio, l'esercizio e la vigilanza prudenziale dell'attività degli istituti di moneta elettronica, salvo che dette OPERAZIONI DI PAGAMENTO non diano luogo a BONIFICI o ADDEBITI DIRETTI verso un CONTO DI PAGAMENTO e da un CONTO DI PAGAMENTO identificato dall'IBAN;

- f) ai BOLLETTINI BANCARI;
- g) ai BOLLETTINI DI CONTO CORRENTE POSTALE;
- h) agli ordini di incasso di crediti basati su avvisi inviati al PAGATORE che può effettuare il pagamento presso un PSP mediante un'apposita procedura interbancaria (c.d. MAV);
- i) agli ordini di incasso basati su avvisi inviati al PAGATORE per la riscossione di somme iscritte a ruolo da parte di incaricati della riscossione medesima mediante un'apposita procedura interbancaria (c.d. RAV);
- l) alle RICEVUTE BANCARIE (c.d. Ri.Ba.);
- m) alle RIMESSE DI DENARO.

4. Fatto salvo quanto disposto ai precedenti commi 1, 2 e 3, nel caso in cui gli SCHEMI DI PAGAMENTO siano basati su OPERAZIONI DI PAGAMENTO mediante BONIFICO o ADDEBITO DIRETTO, ma presentino caratteristiche o servizi opzionali aggiuntivi, il presente Regolamento si applica unicamente alle operazioni di BONIFICO o di ADDEBITO DIRETTO sottostanti.

Articolo 7 - Applicazione a valute diverse dall'euro

1. Il presente Regolamento si applica altresì alle operazioni di BONIFICO e ADDEBITO DIRETTO denominate nelle monete nazionali degli Stati Membri dell'Unione Europea che hanno notificato la decisione di estendere l'applicazione del Regolamento (UE) 2021/1230.
2. Quando uno Stato Membro dell'Unione Europea ha notificato la sua decisione di estendere l'applicazione del Regolamento (UE) 2021/1230, un'operazione di BONIFICO o ADDEBITO DIRETTO denominato nella valuta di tale Stato è considerato corrispondente a un'operazione di BONIFICO o ADDEBITO DIRETTO denominato in euro.
3. Gli articoli 17 e 18 si applicano a tutti i PAGAMENTI NAZIONALI e TRANSFRONTALIERI denominati in euro o nella moneta nazionale di uno Stato membro diversa dall'euro e che comportano un servizio di conversione monetaria.

Articolo 8 - Raggiungibilità

1. Ai sensi del presente Regolamento:
 - a) il PSP di un BENEFICIARIO che è raggiungibile per un BONIFICO nazionale a norma di uno SCHEMA DI PAGAMENTO lo è anche, conformemente alle norme di uno SCHEMA DI PAGAMENTO a livello di Unione Europea, per i BONIFICI iniziati da un PAGATORE mediante un PSP situato in qualsiasi PAESE SEPA;
 - b) il PSP di un PAGATORE che è raggiungibile per un ADDEBITO DIRETTO nazionale a norma di uno SCHEMA DI PAGAMENTO lo è anche, conformemente alle norme di uno SCHEMA DI PAGAMENTO a livello di Unione Europea, per gli ADDEBITI DIRETTI iniziati da un BENEFICIARIO mediante un PSP situato in qualsiasi PAESE SEPA, purché gli ADDEBITI DIRETTI siano disponibili per i CONSUMATORI in quanto PAGATORI a norma di uno SCHEMA DI PAGAMENTO.

2. Alle operazioni di BONIFICO e ADDEBITO DIRETTO nazionali devono essere applicati dai PSP i medesimi SCHEMI DI PAGAMENTO applicati per BONIFICI e ADDEBITI DIRETTI transfrontalieri purché eseguiti all'interno di un PAESE SEPA.

Articolo 9 - Requisiti relativi alle operazioni di bonifico e di addebito diretto

1. I PSP che effettuano operazioni di BONIFICO e di ADDEBITO DIRETTO devono:

- a) utilizzare, per l'individuazione dei CONTI DI PAGAMENTO, l'identificativo del CONTO DI PAGAMENTO specificato al punto 1, lettera a), dell'Allegato 1, indipendentemente dal luogo in cui i PSP interessati risultino situati;
- b) utilizzare i formati di messaggistica specificati al punto 1, lettera b), dell'Allegato 1, quando trasmettono OPERAZIONI DI PAGAMENTO a un altro PSP o attraverso un SISTEMA DI PAGAMENTO AL DETTAGLIO;
- c) assicurare che gli UTILIZZATORI, per l'individuazione dei CONTI DI PAGAMENTO, utilizzino l'identificativo del CONTO DI PAGAMENTO specificato al punto 1, lettera a), dell'Allegato 1 e che gli altri PSP degli UTILIZZATORI siano situati nella Repubblica di San Marino o in altro PAESE SEPA;
- d) fatto salvo quanto previsto all'articolo 7 comma 2, assicurare che vengano utilizzati i formati di messaggistica specificati al punto 1, lettera b), dell'Allegato 1 (STANDARD ISO 20022 XML) qualora un UTILIZZATORE, disponga o riceva singoli BONIFICI o singoli ADDEBITI DIRETTI trasmessi non individualmente, bensì in forma aggregata.

2. Fatto salvo il primo comma, lettera b), i PSP utilizzano i formati di messaggistica specificati al punto 1, lettera b), dell'Allegato 1 su richiesta specifica degli UTILIZZATORI.

3. I PSP devono inoltre effettuare i BONIFICI:

- a) garantendo che il proprio PAGATORE fornisca i dati specificati al punto 2, lettera a), dell'Allegato 1;
- b) garantendo la fornitura al PSP del BENEFICIARIO dei dati specificati al punto 2, lettera b), dell'Allegato 1;
- c) garantendo la fornitura o la messa a disposizione del proprio BENEFICIARIO dei dati specificati al punto 2, lettera d), dell'Allegato 1.

4. I PSP devono effettuare gli ADDEBITI DIRETTI in modo tale:

- a) che il PSP del BENEFICIARIO garantisca che il BENEFICIARIO stesso fornisca a sua volta i dati specificati al punto 3, lettera a), dell'Allegato 1 con il primo ADDEBITO DIRETTO e con l'ADDEBITO DIRETTO una tantum, nonché in occasione di ogni successiva OPERAZIONE DI PAGAMENTO;
- b) che il PAGATORE dia il consenso sia al BENEFICIARIO sia al proprio PSP (direttamente o indirettamente tramite il BENEFICIARIO) affinché i MANDATI, unitamente alle successive modifiche o cancellazioni, siano conservati dal BENEFICIARIO o da un terzo per conto del BENEFICIARIO e che il BENEFICIARIO sia informato di quest'obbligo dal PSP;

- c) che il PSP del BENEFICIARIO fornisca al PSP del PAGATORE i dati di cui al punto 3, lettera b), dell'Allegato 1;
- d) che il PSP del PAGATORE fornisca o metta a disposizione del PAGATORE i dati di cui al punto 3, lettera c), dell'Allegato 1;
- e) che al PAGATORE venga riconosciuto il diritto di dare istruzione al proprio PSP affinché:
 - limiti a un determinato importo o a una determinata periodicità, o a entrambi, l'INCASSO dell'ADDEBITO DIRETTO;
 - qualora un MANDATO nell'ambito di uno SCHEMA DI PAGAMENTO non preveda il diritto al rimborso, verifichi ciascuna operazione di ADDEBITO DIRETTO e accerti, sulla base dei dati del MANDATO e prima che il suo CONTO DI PAGAMENTO sia addebitato, che l'importo e la periodicità dell'operazione di ADDEBITO DIRETTO presentata corrispondano a quelli concordati nel MANDATO;
 - blocchi ogni ADDEBITO DIRETTO sul CONTO DI PAGAMENTO del PAGATORE o blocchi ogni ADDEBITO DIRETTO iniziato da uno o più BENEFICIARI determinati, o autorizzi unicamente gli ADDEBITI DIRETTI disposti da uno o più BENEFICIARI determinati.

5. Il PSP del PAGATORE informa quest'ultimo dei diritti di cui alla precedente lettera e).

6. Con la prima operazione di ADDEBITO DIRETTO o con un'operazione di ADDEBITO DIRETTO una tantum, nonché in occasione di ogni successiva operazione di ADDEBITO DIRETTO, il BENEFICIARIO comunica le informazioni relative al MANDATO al suo PSP, che le trasmette al PSP del PAGATORE con ogni operazione di ADDEBITO DIRETTO.

7. In aggiunta ai requisiti di cui ai precedenti commi 1, 2 e 3, quando viene richiesto un BONIFICO, il BENEFICIARIO che lo accetta comunica ai suoi PAGATORI l'identificativo del proprio CONTO DI PAGAMENTO, specificato al punto 1, lettera a), dell'Allegato 1 e, fino al 1° febbraio 2016 per le OPERAZIONI DI PAGAMENTO, ma soltanto se necessario, il BIC del suo PSP.

8. Anteriormente alla prima operazione di ADDEBITO DIRETTO, un PAGATORE comunica l'identificativo del proprio CONTO DI PAGAMENTO, specificato al punto 1, lettera a), dell'Allegato 1.

9. Qualora il CONTRATTO QUADRO tra il PAGATORE e il PSP del PAGATORE non contempli il diritto al rimborso, il PSP del PAGATORE verifica, fatto salvo il comma 4, lett. b), ogni operazione di ADDEBITO DIRETTO e accerta, sulla base dei dati del MANDATO e prima che il CONTO DI PAGAMENTO del PAGATORE sia addebitato, che l'importo dell'operazione di ADDEBITO DIRETTO presentata corrisponda all'importo e alla periodicità concordati nel MANDATO.

10. I PSP non richiedono agli UTILIZZATORI di indicare il BIC del PSP di un PAGATORE o del PSP di un BENEFICIARIO.

11. Il PSP del PAGATORE e il PSP del BENEFICIARIO non addebitano COMMISSIONI supplementari o altri oneri sul processo di lettura che genera automaticamente un MANDATO per le OPERAZIONI DI PAGAMENTO, disposte

direttamente o indirettamente con una carta di pagamento presso il punto di vendita, e che determinano un ADDEBITO DIRETTO.

Articolo 10 - Operazioni di bonifico istantaneo

1. I PSP che offrono ai propri UTILIZZATORI un servizio di pagamento di invio e ricezione di BONIFICI offrono a tutti i loro UTILIZZATORI un servizio di invio e ricezione di BONIFICI Istantanei, assicurando che tutti i CONTI DI PAGAMENTO che siano raggiungibili per i BONIFICI lo siano anche per i BONIFICI Istantanei, quindi 24 ore al giorno e in qualsiasi giorno di calendario.

2. In deroga a quanto previsto dall'articolo X.II.16 del Regolamento n.2020-04:

- a) il momento della ricezione di un ORDINE DI PAGAMENTO per un BONIFICO Istantaneo è quello in cui questo è stato ricevuto dal PSP del PAGATORE, indipendentemente dall'ora o dal giorno di calendario;
- b) se il PAGATORE e il PSP del PAGATORE concordano che l'esecuzione dell'ORDINE DI PAGAMENTO per un BONIFICO Istantaneo deve avvenire in un momento specifico di un giorno specifico oppure nel momento in cui il PAGATORE ha messo i FONDI a disposizione del PSP, il momento della ricezione dell'ORDINE DI PAGAMENTO per un BONIFICO Istantaneo è ritenuto essere quello concordato, indipendentemente dall'ora o dal giorno di calendario.

3. In deroga a quanto previsto al precedente comma 2, il momento della ricezione dell'ORDINE DI PAGAMENTO per i BONIFICI Istantanei nei casi particolari di seguito descritti, è stabilito come segue:

- a) nel caso di un ORDINE DI PAGAMENTO non elettronico per un BONIFICO Istantaneo, è il momento in cui il PSP del PAGATORE ha introdotto nel proprio sistema interno le informazioni relative all'ORDINE DI PAGAMENTO, il che avviene il prima possibile dopo che il PAGATORE ha impartito l'ORDINE DI PAGAMENTO non elettronico per un BONIFICO Istantaneo al proprio PSP;
- b) nel caso di un ORDINE DI PAGAMENTO singolo per un BONIFICO Istantaneo nel quadro di un pacchetto di cui al comma 7 del presente articolo, qualora la conversione di tale pacchetto in singole OPERAZIONI DI PAGAMENTO sia effettuata dal PSP del PAGATORE: il momento in cui il PSP del PAGATORE ha incorporato l'OPERAZIONE DI PAGAMENTO che ne deriva.
- c) nel caso di un ORDINE DI PAGAMENTO per un BONIFICO Istantaneo da CONTI DI PAGAMENTO non denominati in euro: il momento in cui l'importo dell'OPERAZIONE DI PAGAMENTO è stato convertito in euro.

4. Nell'effettuare i BONIFICI Istantanei, oltre ai requisiti di cui al precedente articolo 9, i PSP rispettano i seguenti obblighi:

- a) i PSP assicurano che i PAGATORI possano impartire un ORDINE DI PAGAMENTO per un BONIFICO ISTANTANEO attraverso tutti gli stessi CANALI DI DISPOSIZIONE DI ORDINI DI PAGAMENTO previsti per gli altri BONIFICI;
- b) fermo restando l'art. X.II.21 del Regolamento n. 2020-04, subito dopo la ricezione di un ORDINE DI PAGAMENTO per un BONIFICO ISTANTANEO, il PSP del PAGATORE verifica se siano soddisfatte tutte le condizioni necessarie per il trattamento dell'OPERAZIONE DI PAGAMENTO e, se i FONDI necessari sono disponibili, riserva o addebita l'importo dell'OPERAZIONE DI PAGAMENTO sul conto del PAGATORE e invia immediatamente l'OPERAZIONE DI PAGAMENTO al PSP del BENEFICIARIO;
- c) fermo restando l'art. X.II.21 e l'art. X.II.24 comma 2 del Regolamento n.2020-04, entro dieci secondi dal momento della ricezione dell'ORDINE DI PAGAMENTO per un BONIFICO ISTANTANEO da parte del PSP del PAGATORE, il PSP del BENEFICIARIO mette l'importo dell'OPERAZIONE DI PAGAMENTO a disposizione sul CONTO DI PAGAMENTO del BENEFICIARIO nella valuta in cui il conto del BENEFICIARIO è denominato e conferma il completamento dell'OPERAZIONE DI PAGAMENTO al PSP del PAGATORE;
- d) fermo l'art. X.II.24 comma 1 del Regolamento n.2020-04, il PSP del BENEFICIARIO garantisce che la data di valuta dell'accredito sul CONTO DI PAGAMENTO del BENEFICIARIO corrisponda alla data in cui l'importo dell'OPERAZIONE DI PAGAMENTO è accreditato dal PSP del BENEFICIARIO sul CONTO DI PAGAMENTO del BENEFICIARIO; e
- e) immediatamente dopo aver ricevuto conferma del completamento di cui alla precedente lettera c) o, qualora non riceva tale conferma di completamento, entro dieci secondi dal momento della ricezione dell'ORDINE DI PAGAMENTO per un BONIFICO ISTANTANEO, il PSP del PAGATORE informa gratuitamente il PAGATORE, nonché, se del caso, il PRESTATORE DI SERVIZI DI DISPOSIZIONE DI ORDINE DI PAGAMENTO, del fatto che l'importo dell'OPERAZIONE DI PAGAMENTO sia stato o meno messo a disposizione sul CONTO DI PAGAMENTO del BENEFICIARIO;
- f) nei casi di cui al precedente comma 3 lettera b), il PSP del PAGATORE procede alla conversione del pacchetto subito dopo che l'ORDINE DI PAGAMENTO è stata impartito dal PAGATORE al proprio PSP e completa tale conversione prima possibile;
- g) la conversione valutaria di cui al precedente 3 lettera c) avviene subito dopo che il PAGATORE ha impartito l'ORDINE DI PAGAMENTO per un BONIFICO ISTANTANEO al proprio PSP.

5. Fermo l'art. X.II.26 del Regolamento n.2020-04, qualora il PSP del PAGATORE non abbia ricevuto dal PSP del BENEFICIARIO un messaggio che confermi che i FONDI sono stati messi a disposizione sul CONTO DI PAGAMENTO del BENEFICIARIO entro dieci secondi dalla ricezione, il PSP del PAGATORE riporta immediatamente il CONTO DI PAGAMENTO del PAGATORE allo stato in cui si sarebbe trovato se l'operazione non avesse avuto luogo.

6. Su richiesta dell'UTILIZZATORE, un PSP offre all'UTILIZZATORE la possibilità di fissare un limite che stabilisca l'importo massimo trasferibile mediante BONIFICO ISTANTANEO, quando non già predisposto dal PSP medesimo, o, se già predisposto, di proporle l'innalzamento a proprio rischio.

Tale limite può essere fissato su base giornaliera o per singola operazione. I PSP provvedono affinché gli UTILIZZATORI siano in grado di modificare tale importo massimo, entro il limite concordato con il PSP, in qualsiasi momento prima che sia impartito un ORDINE DI PAGAMENTO per un BONIFICO ISTANTANEO. Qualora un ORDINE DI PAGAMENTO per un BONIFICO ISTANTANEO di un UTILIZZATORE superi l'importo massimo o comporti il suo superamento, il PSP del PAGATORE non esegue l'ORDINE DI PAGAMENTO per il BONIFICO ISTANTANEO e ne dà notizia all'UTILIZZATORE, comunicandogli le modalità per modificare l'importo massimo.

7. Quando offrono il servizio di pagamento di invio e ricezione di BONIFICI ISTANTANEI, i PSP offrono ai propri UTILIZZATORI la possibilità di impartire ORDINI DI PAGAMENTO multipli sotto forma di pacchetto se offrono tale possibilità ai propri UTILIZZATORI per altri BONIFICI. Per quanto concerne il numero di ORDINI DI PAGAMENTO che possono essere impartiti nel quadro di un pacchetto di BONIFICI ISTANTANEI, i PSP non impongono limiti più bassi di quelli applicati a pacchetti di altri BONIFICI.

8. I PSP che offrono BONIFICI ISTANTANEI verificano se uno qualsiasi dei propri UTILIZZATORI sia una persona o un'entità soggetta a MISURE RESTRITTIVE FINANZIARIE MIRATE, in applicazione di quanto previsto all'Allegato 3.

Articolo 11 - Commissioni sui bonifici e verifica del beneficiario

1. Le eventuali COMMISSIONI applicate da un PSP ai PAGATORI e ai BENEFICIARI per l'invio e la ricezione di BONIFICI ISTANTANEI non sono superiori alle COMMISSIONI applicate da tale PSP per l'invio e la ricezione di altri BONIFICI di tipo corrispondente.

2. Il PSP di un PAGATORE offre al PAGATORE un servizio di verifica del BENEFICIARIO al quale il PAGATORE intende inviare un BONIFICO (servizio di verifica), in conformità a quanto previsto all'Allegato 2 e senza applicazioni di ulteriori COMMISSIONI.

Articolo 12 - Validità dei mandati e diritto al rimborso

1. I MANDATI inerenti gli ADDEBITI DIRETTI, conclusi anteriormente al 1° febbraio 2014, contenenti un'autorizzazione valida rilasciata al BENEFICIARIO per l'INCASSO di detti ADDEBITI DIRETTI, rimangono validi anche dopo la citata data del 1° febbraio 2014.

2. Il MANDATO di cui al precedente comma è considerato alla stregua del consenso prestato al PSP del PAGATORE a effettuare gli ADDEBITI DIRETTI periodici incassati dal BENEFICIARIO a norma del presente Regolamento.

3. I MANDATI di cui al presente articolo consentono rimborsi incondizionati e rimborsi applicati retroattivamente alla data del pagamento rimborsato, se detti rimborsi erano previsti nell'ambito dell'esistente MANDATO.

Articolo 13 - Commissioni interbancarie per le operazioni di addebito diretto

1. Coerentemente ai principi generali di cui al seguente articolo 16, fatto salvo quanto previsto al seguente comma 2, agli ADDEBITI DIRETTI non si applica alcuna MIF né altra forma concordata di remunerazione avente oggetto o effetto equivalente.
2. Alle OPERAZIONI R può essere applicata una MIF subordinatamente al rispetto di tutte le condizioni di seguito elencate:
 - a) che l'accordo miri a un'attribuzione efficiente dei costi al PSP o, se del caso, all'UTILIZZATORE del medesimo, che ha causato l'OPERAZIONE R, tenendo allo stesso tempo conto dell'esistenza di costi di operazione e garantisca che essi non siano imputati automaticamente al PAGATORE e che al PSP sia vietato imputare agli UTILIZZATORI le COMMISSIONI applicabili a un determinato tipo di OPERAZIONE R che superino il costo a carico del PSP per dette operazioni;
 - b) che le COMMISSIONI siano basate rigorosamente sui costi;
 - c) che il livello delle COMMISSIONI non superi i costi effettivi del trattamento delle OPERAZIONI R sostenuti dal PSP relativamente più efficiente sotto il profilo dei costi, il quale è una parte rappresentativa dell'accordo in termini di volume delle operazioni e di natura dei servizi;
 - d) che l'applicazione delle COMMISSIONI conformemente alle lettere a), b) e c) impedisca al PSP di imporre ai rispettivi UTILIZZATORI COMMISSIONI aggiuntive relative ai costi coperti da dette COMMISSIONI;
 - e) che non esista un'alternativa pratica ed economicamente percorribile all'accordo che consenta un trattamento di pari o superiore efficienza delle OPERAZIONI R a costi uguali o inferiori.
3. Solo le categorie di costo direttamente e inequivocabilmente pertinenti per il trattamento delle OPERAZIONI R sono considerate nel calcolo delle COMMISSIONI per le OPERAZIONI R. Tali costi sono esattamente definiti. La scomposizione dell'importo dei costi, con individuazione di ognuna delle sue componenti, rientra nell'accordo al fine di facilitare la verifica e il controllo.
4. I precedenti commi 1, 2 e 3 si applicano, *mutatis mutandis*, alle previsioni di un PSP e agli accordi bilaterali tra PSP che abbiano un oggetto o un effetto equivalente a quello di un accordo multilaterale.

Articolo 14 - Accessibilità del pagamento

1. Il PAGATORE che effettua un BONIFICO a un BENEFICIARIO titolare di un CONTO DI PAGAMENTO all'interno della Repubblica di San Marino o di altro PAESE SEPA, non specifica in quale Stato risulta situato tale CONTO DI PAGAMENTO, a condizione che il CONTO DI PAGAMENTO sia raggiungibile conformemente all'articolo 8 comma 1.
2. Il BENEFICIARIO che accetta un BONIFICO o riceve FONDI mediante ADDEBITO DIRETTO da un PAGATORE titolare di un CONTO DI PAGAMENTO all'interno della Repubblica di San Marino o di altro PAESE SEPA, non specifica

lo Stato nel quale risulta situato tale CONTO DI PAGAMENTO, a condizione che il CONTO DI PAGAMENTO sia raggiungibile conformemente all'articolo 8 comma 1.

PARTE III

NORME SU PAGAMENTI TRANSFRONTALIERI ALL'INTERNO DEI PAESI SEPA

Articolo 15 - Misure volte a facilitare l'automazione dei pagamenti

1. Il PSP comunica, se applicabile, all'UTILIZZATORE il codice IBAN dell'UTILIZZATORE e il codice BIC del PSP. Ove dovuto, il PSP indica altresì il codice IBAN dell'UTILIZZATORE e il codice BIC del PSP negli estratti conto o in allegato di tali estratti. Il PSP fornisce informazioni ai sensi del presente articolo all'UTILIZZATORE senza alcun addebito.
2. Il PSP può applicare COMMISSIONI supplementari rispetto a quelle applicate ai sensi del seguente articolo 16, comma 1, del presente regolamento all'UTILIZZATORE se questi chiede al PSP di eseguire un PAGAMENTO TRANSFRONTALIERO senza comunicare l'IBAN e, se del caso, il relativo BIC del CONTO DI PAGAMENTO nell'altro Stato Membro. Tali COMMISSIONI sono adeguate e corrispondenti ai costi. Esse sono concordate tra il PSP e l'UTILIZZATORE. Il PSP informa l'UTILIZZATORE dell'importo delle COMMISSIONI supplementari in tempo utile prima che l'UTILIZZATORE sia vincolato dal sopra descritto accordo.
3. Per qualsiasi fatturazione di beni e servizi in San Marino o in un PAESE SEPA, tenuto conto della natura dell'OPERAZIONE DI PAGAMENTO in questione, il fornitore di beni e servizi che accetta pagamenti regolati dal presente Regolamento comunica ai suoi clienti il proprio codice IBAN e il codice BIC del suo PSP.

Articolo 16 - Commissioni per pagamenti transfrontalieri

1. Le COMMISSIONI, fatto salvo per quelle di conversione valutaria, applicate da un PSP a un UTILIZZATORE per PAGAMENTI TRANSFRONTALIERI:
 - a) in euro, sono uguali a quelle applicate dal medesimo PSP agli UTILIZZATORI per corrispondenti PAGAMENTI NAZIONALI dello stesso valore effettuati nella valuta nazionale dello Stato Membro in cui è situato il PSP dell'UTILIZZATORE;
 - b) nella moneta nazionale di uno Stato Membro di cui al precedente articolo 7 comma 1, sono uguali a quelle applicate dal medesimo PSP agli UTILIZZATORI per corrispondenti PAGAMENTI NAZIONALI dello stesso valore e nella stessa valuta.
2. Il PSP, nel valutare ai fini del precedente comma 1 il livello delle COMMISSIONI per un PAGAMENTO TRANSFRONTALIERO, deve individuare il PAGAMENTO NAZIONALE corrispondente, tenuto conto delle eventuali linee guida emesse in materia dalla BANCA CENTRALE.
3. Il comma 1 del presente articolo non si applica nel caso in cui, ai sensi del precedente articolo 11, il PSP situato in uno Stato Membro che non ha l'euro come valuta, in relazione al BONIFICO ISTANTANEO, sia tenuto ad addebitare

una COMMISSIONE inferiore a quella che sarebbe applicata, in relazione allo stesso BONIFICO ISTANTANEO, se si applicasse il comma 1 del presente articolo.

Articolo 17 - Commissioni di conversione valutaria connesse a operazioni basate su carta

1. I PSP e le parti che forniscono servizi di conversione valutaria presso uno sportello di prelievo automatico (ATM) o presso il punto di vendita di cui all'articolo X.III.19 del vigente "*Regolamento dei servizi di pagamento e di emissione di moneta elettronica*", esprimono il totale delle COMMISSIONI di conversione valutaria come maggiorazione percentuale sugli ultimi tassi di cambio di riferimento in euro disponibili pubblicati dalla Banca centrale europea (BCE). Tale maggiorazione è comunicata al PAGATORE prima dell'avvio dell'OPERAZIONE DI PAGAMENTO.

2. I PSP rendono inoltre pubbliche, in modo comprensibile e facilmente accessibile, le maggiorazioni di cui al precedente comma 1 su una piattaforma elettronica ampiamente disponibile e facilmente accessibile.

3. Oltre alle informazioni di cui al precedente comma 1, il soggetto che fornisce un servizio di conversione valutaria presso un ATM o presso il punto di vendita fornisce al PAGATORE le informazioni seguenti prima dell'avvio dell'OPERAZIONE DI PAGAMENTO:

- a) l'importo da pagare al BENEFICIARIO nella valuta utilizzata dal BENEFICIARIO;
- b) l'importo che il PAGATORE deve pagare nella valuta del conto del PAGATORE.

4. Il soggetto che fornisce servizi di conversione valutaria presso uno sportello ATM o presso il punto di vendita espone chiaramente le informazioni di cui al precedente comma 1 presso l'ATM o il punto di vendita. Prima di disporre l'OPERAZIONE DI PAGAMENTO, tale soggetto informa inoltre il PAGATORE della possibilità di pagare nella valuta utilizzata dal BENEFICIARIO e di far effettuare successivamente la conversione valutaria dal PSP del PAGATORE. Le informazioni di cui ai precedenti commi 1 e 3 sono altresì messe a disposizione del PAGATORE su un supporto durevole dopo che l'OPERAZIONE DI PAGAMENTO è stata disposta.

5. Il PSP del PAGATORE, per ciascuna carta di pagamento che è stata rilasciata al PAGATORE dal proprio PSP e che è collegata allo stesso conto, invia al PAGATORE un messaggio elettronico con le informazioni di cui al comma 1 senza indebito ritardo dopo che il PSP del PAGATORE riceve un ORDINE DI PAGAMENTO per un prelievo presso un ATM o un pagamento presso un punto di vendita espresso in una qualsiasi valuta dell'Unione Europea diversa dalla valuta del conto del PAGATORE. Fatto salvo il precedente comma 1, tale messaggio è inviato una volta per ciascun mese in cui il PSP del PAGATORE riceve dal PAGATORE un ORDINE DI PAGAMENTO denominato nella stessa valuta.

6. Il PSP concorda con l'UTILIZZATORE il canale o i canali di comunicazione elettronica ampiamente disponibili e facilmente accessibili attraverso i quali il PSP invierà il messaggio di cui al precedente comma 5. Il PSP offre agli UTILIZZATORI la possibilità di scegliere di non ricevere i messaggi elettronici di cui al precedente comma 5. Il PSP e

L'UTILIZZATORE possono convenire che il precedente comma 5 e il presente comma non si applichino in tutto o in parte se l'UTILIZZATORE non è un CONSUMATORE.

7. Le informazioni di cui al presente articolo sono fornite a titolo gratuito e in modo neutrale e comprensibile.

Articolo 18 - Commissioni di conversione valutaria connesse a bonifici

1. Quando il PSP del PAGATORE offre un servizio di conversione valutaria in relazione a un BONIFICO avviato direttamente online, utilizzando il sito web o l'applicazione bancaria mobile del PSP, il PSP, per quanto riguarda l'articolo X.III.7, comma 1, e l'articolo X.III.12, comma 1, punto 3), del vigente *“Regolamento dei servizi di pagamento e di emissione di moneta elettronica”*, informa il PAGATORE prima di disporre l'OPERAZIONE DI PAGAMENTO, in modo chiaro, neutrale e comprensibile, delle spese stimate per i servizi di conversione valutaria applicabili al BONIFICO.

2. Prima di disporre un'operazione, il PSP comunica al PAGATORE, in modo chiaro, neutrale e comprensibile, l'importo totale stimato del BONIFICO nella valuta del conto del PAGATORE, comprese le eventuali COMMISSIONI applicate all'operazione e le eventuali COMMISSIONI di conversione valutaria. Il PSP comunica anche l'importo stimato da trasferire al BENEFICIARIO nella valuta usata dal BENEFICIARIO.

Articolo 19 - Ambito applicativo

1. Le norme generali di cui alla presente Parte trovano applicazione, in regime di reciprocità con tutti i PAESI SEPA, unicamente per PAGAMENTI TRANSFRONTALIERI aventi forma tecnica di BONIFICO o ADDEBITO DIRETTO, nei limiti, termini e condizioni di cui sopra, salvo integrazione della presente regolamentazione per garantire il costante allineamento del SISTEMA DEI PAGAMENTI NAZIONALE rispetto alla futura introduzione a livello europeo di comuni requisiti tecnici e commerciali anche per ulteriori forme di OPERAZIONI DI PAGAMENTO.

PARTE IV

NORME FINALI E TRANSITORIE

Articolo 20 - Sanzioni

1. Le violazioni delle disposizioni contenute nel presente Regolamento sono punite ai sensi del DECRETO SANZIONI.

Articolo 21 - Modifiche al Regolamento n.2020-04

1. All'articolo I.I.2, comma 1, la definizione di "Regolamento SEPA" è aggiornata sostituendo il richiamo al Reg.2013-05 con il presente Regolamento.

2. Il comma 4 dell'articolo X.II.2 del Regolamento n. 2020-04 è così sostituito:

"4. In ogni caso il beneficiario non impone spese per servizi di pagamento soggetti al REGOLAMENTO SEPA e per l'utilizzo da parte del pagatore di carte di pagamento."

3. I commi 3 e 4 dell'articolo XII.II.1 del Regolamento n. 2020-04 sono così sostituiti:

"3. I precedenti commi 1 e 2 non si applicano ai sistemi di pagamento costituiti esclusivamente da PSP appartenenti ad un gruppo."

4. Qualora un partecipante a un sistema di pagamento designato ai sensi del Decreto Delegato 31 agosto 2018 n. 111 consenta a un PSP che non è un partecipante al sistema di trasmettere ordine di trasferimento mediante il sistema stesso, tale partecipante fornisce, su richiesta, la stessa opportunità in maniera obiettiva, proporzionata e non discriminatoria, ad altri PSP conformemente al precedente comma 1. Il partecipante al sistema di pagamento fornisce al PSP richiedente motivazioni circostanziate in caso di rifiuto."

Articolo 22 - Entrata in vigore e tempi di attuazione

1. Il presente Regolamento entra in vigore il 1° dicembre 2024 ed abroga il Regolamento n. 2013-05 "Ingresso nell'area unica dei pagamenti in euro (SEPA)".

2. Fatto salvo quanto previsto al precedente comma 1:

- a) entro il 9 gennaio 2025, i PSP che offrono ai propri UTILIZZATORI un servizio di pagamento e invio BONIFICI offrono a tutti i loro UTILIZZATORI il servizio di pagamento di ricezione di BONIFICI ISTANTANEI in euro, nel rispetto delle disposizioni di cui ai precedenti articoli 10 comma 8 (Allegato 3) e 11 comma 1;
- b) entro il 9 luglio 2027, i PSP di cui alla precedente lettera a) offrono a tutti i loro UTILIZZATORI anche il servizio di pagamento di invio di BONIFICI ISTANTANEI in euro, nel rispetto delle disposizioni di cui al precedente articolo 11, e danno attuazione a quanto disposto dall'Allegato 2 in materia di verifiche del BENEFICIARIO su BONIFICI.

3. Per i PSP rientranti nelle categorie degli istituti di pagamento o degli istituti di moneta elettronica, entrambi i termini di cui al precedente comma 2 sono fissati al 9 luglio 2027.

ALLEGATO 1 REQUISITI TECNICI

1) In aggiunta ai requisiti essenziali di cui all'articolo 9, alle operazioni di BONIFICO e ADDEBITO DIRETTO si applicano i seguenti requisiti tecnici:

- a) l'identificativo del CONTO DI PAGAMENTO di cui all'articolo 9 comma 1, lettere a) e c), deve essere l'IBAN;
- b) lo standard per i formati di messaggistica di cui all'articolo 9 comma 1, lettere b) e d) deve essere lo STANDARD ISO 20022 XML;
- c) il campo di dati informativi del trasferimento deve consentire l'inserimento di 140 caratteri. Gli SCHEMI DI PAGAMENTO possono consentire l'inserimento di un numero maggiore di caratteri, tranne il caso in cui il dispositivo utilizzato per la trasmissione delle informazioni presenti limitazioni tecniche relative al numero di caratteri, nel qual caso si applica il limite tecnico del dispositivo;
- d) le informazioni di riferimento sul trasferimento e tutti gli altri dati forniti conformemente ai punti 2 e 3 del presente Allegato devono essere trasmessi integralmente e senza alterazioni tra PSP lungo la catena di pagamento;
- e) una volta che i dati richiesti siano disponibili in formato elettronico, le OPERAZIONI DI PAGAMENTO devono consentire un trattamento elettronico completamente automatizzato in tutte le fasi della procedura lungo la catena di pagamento (trattamento diretto da UTILIZZATORE a UTILIZZATORE), in modo che l'intera procedura di pagamento possa essere eseguita elettronicamente senza bisogno di un nuovo inserimento dei dati o di interventi manuali. Ciò si deve applicare anche alla gestione delle eccezioni per le operazioni di BONIFICO e di ADDEBITO DIRETTO, se possibile;
- f) gli SCHEMI DI PAGAMENTO non devono fissare soglie minime per l'importo dell'OPERAZIONE DI PAGAMENTO relativa a BONIFICI e ADDEBITI DIRETTI, ma non devono prevedere l'effettuazione di OPERAZIONI DI PAGAMENTO a importo zero;
- g) gli SCHEMI DI PAGAMENTO non sono obbligati a effettuare BONIFICI e ADDEBITI DIRETTI di importo superiore a 999 999 999,99 euro.

2) In aggiunta ai requisiti di cui al punto 1, alle operazioni di BONIFICO si applicano i seguenti requisiti:

- a) i dati di cui all'articolo 9, comma 3, lettera a), sono i seguenti:
 - 1. il nome del PAGATORE e/o l'IBAN del CONTO DI PAGAMENTO del PAGATORE;
 - 2. l'importo del BONIFICO;
 - 3. l'IBAN del CONTO DI PAGAMENTO del BENEFICIARIO;
 - 4. se disponibile, il NOME DEL BENEFICIARIO;
 - 5. eventuali informazioni sul trasferimento;
- b) i dati di cui all'articolo 9, comma 3, lettera b), sono i seguenti:
 - 1. il nome del PAGATORE;
 - 2. l'IBAN del CONTO DI PAGAMENTO del PAGATORE;
 - 3. l'importo del BONIFICO;
 - 4. l'IBAN del CONTO DI PAGAMENTO del BENEFICIARIO;

5. eventuali informazioni sul trasferimento;
6. eventuali codici identificativi del BENEFICIARIO;
7. il nome della eventuale PARTE DI RIFERIMENTO del BENEFICIARIO;
8. l'eventuale causale del BONIFICO;
9. l'eventuale tipologia di causale del BONIFICO;

c) in aggiunta, il PSP del PAGATORE comunica i seguenti elementi di dati al PSP del BENEFICIARIO:

1. il BIC del PSP del PAGATORE (se non altrimenti convenuto dai PSP partecipanti all'OPERAZIONE DI PAGAMENTO);
2. il BIC del PSP del BENEFICIARIO (se non altrimenti convenuto dai PSP partecipanti all'OPERAZIONE DI PAGAMENTO);
3. il codice identificativo dello SCHEMA DI PAGAMENTO;
4. la DATA DI REGOLAMENTO del BONIFICO;
5. il numero di riferimento del messaggio del BONIFICO del PSP del PAGATORE;

d) i dati di cui all'articolo 9, comma 3, lettera c), sono i seguenti:

1. il nome del PAGATORE;
2. l'importo del BONIFICO;
3. eventuali informazioni sul trasferimento.

3) In aggiunta ai requisiti di cui al punto 1, alle operazioni di ADDEBITO DIRETTO si applicano i seguenti requisiti:

a) i dati di cui all'articolo 9, comma 4, lettera a), sono i seguenti:

1. il tipo di ADDEBITO DIRETTO (ricorrente, una tantum, iniziale, finale o di riaccredito);
2. il NOME DEL BENEFICIARIO;
3. l'IBAN del CONTO DI PAGAMENTO del BENEFICIARIO su cui accreditare l'INCASSO;
4. se disponibile, il nome del PAGATORE;
5. l'IBAN del CONTO DI PAGAMENTO del PAGATORE su cui addebitare l'INCASSO;
6. il riferimento unico del MANDATO;
7. la data in cui è stato firmato;
8. l'importo dell'INCASSO;
9. se il MANDATO è stato assunto da un BENEFICIARIO diverso dal BENEFICIARIO che ha emesso il MANDATO, il riferimento unico del MANDATO indicato dal BENEFICIARIO originale che ha emesso il MANDATO;
10. l'identificativo del BENEFICIARIO;
11. se il MANDATO è stato assunto da un BENEFICIARIO diverso dal BENEFICIARIO che ha emesso il MANDATO, l'identificativo del BENEFICIARIO originale che ha emesso il MANDATO;
12. eventuali informazioni sul trasferimento dal BENEFICIARIO al PAGATORE;
13. l'eventuale causale dell'INCASSO;
14. l'eventuale tipologia di causale dell'INCASSO;

b) i dati di cui all'articolo 9, comma 4, lettera c), sono i seguenti:

1. il BIC del PSP del BENEFICIARIO (se non altrimenti convenuto dai PSP partecipanti all'OPERAZIONE DI PAGAMENTO);
 2. il BIC del PSP del PAGATORE (se non altrimenti convenuto dai PSP partecipanti all'OPERAZIONE DI PAGAMENTO);
 3. il nome della PARTE DI RIFERIMENTO del PAGATORE (se disponibile in MANDATO dematerializzato);
 4. il codice identificativo della PARTE DI RIFERIMENTO del PAGATORE (se disponibile in MANDATO dematerializzato);
 5. il nome della PARTE DI RIFERIMENTO del BENEFICIARIO (se disponibile in MANDATO dematerializzato);
 6. il codice identificativo della PARTE DI RIFERIMENTO del BENEFICIARIO (se disponibile in MANDATO dematerializzato);
 7. il codice identificativo dello SCHEMA DI PAGAMENTO;
 8. la DATA DI REGOLAMENTO dell'INCASSO;
 9. il riferimento per l'INCASSO del PSP del BENEFICIARIO;
 10. il tipo di MANDATO;
 11. il tipo di ADDEBITO DIRETTO (ricorrente, una tantum, iniziale, finale o di riaccredito);
 12. il NOME DEL BENEFICIARIO;
 13. l'IBAN del CONTO DI PAGAMENTO del BENEFICIARIO su cui accreditare l'INCASSO;
 14. se disponibile, il nome del PAGATORE;
 15. l'IBAN del CONTO DI PAGAMENTO del PAGATORE su cui addebitare l'INCASSO;
 16. il riferimento unico del MANDATO;
 17. la data in cui è stato firmato il MANDATO;
 18. l'importo dell'INCASSO;
 19. il riferimento unico del MANDATO indicato dal BENEFICIARIO originale che ha conferito il MANDATO (se il MANDATO è stato assunto da un BENEFICIARIO diverso dal BENEFICIARIO che ha emesso il MANDATO);
 20. l'identificativo del BENEFICIARIO;
 21. l'identificativo del BENEFICIARIO originale che ha conferito il MANDATO (se il MANDATO è stato assunto da un BENEFICIARIO diverso dal BENEFICIARIO che ha emesso il MANDATO);
 22. eventuali informazioni sul trasferimento dal BENEFICIARIO al PAGATORE;
- c) i dati di cui all'articolo 9, comma 4, lettera d), sono i seguenti:
1. il riferimento unico del MANDATO;
 2. l'identificativo del BENEFICIARIO;
 3. il NOME DEL BENEFICIARIO;
 4. l'importo dell'INCASSO;
 5. eventuali informazioni sul trasferimento;
 6. il codice identificativo dello SCHEMA DI PAGAMENTO.

ALLEGATO 2

VERIFICHE DEL BENEFICIARIO SU BONIFICI

1. Il PSP del PAGATORE effettua il servizio di verifica immediatamente dopo che il PAGATORE ha fornito le informazioni pertinenti relative al BENEFICIARIO e prima che al PAGATORE sia offerta la possibilità di autorizzare tale BONIFICO. Il PSP del PAGATORE offre il servizio di verifica indipendentemente dal CANALE DI DISPOSIZIONE DI ORDINE DI PAGAMENTO utilizzato dal PAGATORE per impartire un ORDINE DI PAGAMENTO per il BONIFICO. Il servizio di verifica è prestato conformemente a quanto segue:

a) qualora il PAGATORE abbia inserito nell'ORDINE DI PAGAMENTO per il BONIFICO l'identificativo del CONTO DI PAGAMENTO di cui al punto 1, lettera a), dell'allegato 1 e il NOME DEL BENEFICIARIO, il PSP del PAGATORE presta un servizio per la verifica della corrispondenza tra l'identificativo del CONTO DI PAGAMENTO di cui al punto 1, lettera a), dell'allegato 1 e il NOME DEL BENEFICIARIO. Su richiesta del PSP del PAGATORE, il PSP del BENEFICIARIO verifica se l'identificativo del CONTO DI PAGAMENTO di cui al punto 1, lettera a), dell'allegato 1 e il NOME DEL BENEFICIARIO indicati dal PAGATORE corrispondono. In caso di mancata corrispondenza, il PSP del PAGATORE, sulla base delle informazioni fornite dal PSP del BENEFICIARIO, ne dà notizia al PAGATORE e lo informa del fatto che l'autorizzazione del BONIFICO potrebbe comportare il trasferimento dei FONDI su un CONTO DI PAGAMENTO non detenuto dal BENEFICIARIO indicato dal PAGATORE. Se il NOME DEL BENEFICIARIO fornito dal PAGATORE e l'identificativo del CONTO DI PAGAMENTO di cui al punto 1, lettera a), dell'allegato 1 presentano una quasi-corrispondenza, il PSP del PAGATORE indica al PAGATORE il NOME DEL BENEFICIARIO associato all'identificativo del CONTO DI PAGAMENTO di cui al punto 1, lettera a), dell'allegato 1 fornito dal PAGATORE;

b) se il BENEFICIARIO è una persona giuridica e il PSP del PAGATORE offre un CANALE DI DISPOSIZIONE DI ORDINE DI PAGAMENTO che consente al PAGATORE di impartire un ORDINE DI PAGAMENTO fornendo l'identificativo del CONTO DI PAGAMENTO di cui al punto 1, lettera a), dell'allegato 1 insieme a dati diversi dal NOME DEL BENEFICIARIO che identifichino quest'ultimo in modo inequivocabile, quali un COE, un codice fiscale o un LEI, e se quegli stessi dati sono disponibili nel sistema interno del PSP del BENEFICIARIO, quest'ultimo PSP, su richiesta del PSP del PAGATORE, verifica se l'identificativo del CONTO DI PAGAMENTO di cui al punto 1, lettera a), dell'allegato 1 e il dato fornito dal PAGATORE corrispondono. Se l'identificativo del CONTO DI PAGAMENTO di cui al punto 1, lettera a), dell'allegato 1 e il dato fornito dal PAGATORE non corrispondono, il PSP del PAGATORE, sulla base delle informazioni fornite dal PSP del BENEFICIARIO, ne dà notizia al PAGATORE;

c) se un CONTO DI PAGAMENTO identificato mediante un identificativo DEL CONTO DI PAGAMENTO di cui al punto 1, lettera a), dell'allegato 1, fornito dal PAGATORE, è detenuto da un PSP per conto di più BENEFICIARI, il PAGATORE può fornire al proprio PSP informazioni supplementari che consentano di identificare in modo inequivocabile il BENEFICIARIO. Il PSP che mantiene tale CONTO DI PAGAMENTO per conto di più BENEFICIARI o, se del caso, il PSP che detiene tale CONTO DI PAGAMENTO conferma, su richiesta del PSP del PAGATORE, se il BENEFICIARIO indicato dal PAGATORE figura tra i BENEFICIARI per conto dei quali è mantenuto o detenuto il CONTO DI PAGAMENTO. Qualora il BENEFICIARIO indicato dal PAGATORE non figuri tra i BENEFICIARI per conto dei quali è mantenuto o detenuto il CONTO DI PAGAMENTO, il PSP del PAGATORE ne dà notizia al PAGATORE;

d) nei casi diversi da quelli descritti alle superiori lettere a), b), e c) e, in particolare, se un PSP offre un CANALE DI DISPOSIZIONE DI ORDINE DI PAGAMENTO che non impone al PAGATORE di inserire sia l'identificativo del CONTO DI PAGAMENTO di cui al punto 1, lettera a), dell'allegato 1 sia il NOME DEL BENEFICIARIO, il PSP assicura che il BENEFICIARIO al quale il PAGATORE intende inviare un BONIFICO sia correttamente identificato. A tale scopo, il PSP informa il PAGATORE in modo tale da consentire a questo di convalidare il BENEFICIARIO prima di autorizzare il BONIFICO.

2. Se l'identificativo del CONTO DI PAGAMENTO di cui al punto 1, lettera a), dell'allegato 1 o il NOME DEL BENEFICIARIO sono forniti da un PRESTATORE DI SERVIZI DI DISPOSIZIONE DI ORDINE DI PAGAMENTO anziché

dal PAGATORE, il PRESTATORE DI SERVIZI DI DISPOSIZIONE DI ORDINE DI PAGAMENTO assicura che le informazioni relative al BENEFICIARIO siano corrette.

3. I PSP, ai fini di cui al superiore punto 1 lettera d), e i PRESTATORI DI SERVIZI DI DISPOSIZIONE DI ORDINE DI PAGAMENTO, ai fini del superiore punto 2, mantengono solide procedure interne intese ad assicurare che le informazioni relative ai BENEFICIARI siano corrette.

4. Nel caso di ORDINI DI PAGAMENTO su supporto cartaceo, il PSP del PAGATORE presta il servizio di verifica al momento della ricezione dell'ORDINE DI PAGAMENTO, ad eccezione del caso in cui il PAGATORE non sia presente al momento della ricezione.

5. I PSP assicurano che la prestazione del servizio di verifica e del servizio di cui al superiore punto 2 non impedisca ai PAGATORI di autorizzare il BONIFICO in questione.

6. I PSP forniscono agli UTILIZZATORI che non sono CONSUMATORI i mezzi per rinunciare al servizio di verifica quando impartiscono pacchetti di ORDINI DI PAGAMENTO multipli. I PSP assicurano che gli UTILIZZATORI che hanno rinunciato al servizio di verifica abbiano il diritto di annullare in qualunque momento la rinuncia e fruire di tale servizio.

7. Ogniquale volta il PSP del PAGATORE notifica il PAGATORE conformemente al superiore punto 1, lettere a), b), o c), lo informa contestualmente del fatto che l'autorizzazione del BONIFICO potrebbe comportare il trasferimento dei FONDI su un CONTO DI PAGAMENTO non detenuto dal BENEFICIARIO indicato dal PAGATORE. Il PSP comunica tali informazioni all'UTILIZZATORE che non è un CONSUMATORE quando tale UTILIZZATORE rinuncia al servizio di verifica quando impartisce ordini multipli sotto forma di pacchetto. I PSP informano i propri UTILIZZATORI delle conseguenze che la decisione degli UTILIZZATORI di ignorare una notizia di cui al superiore punto 1, lettere a), b) e c), comporta rispetto alla responsabilità dei PSP e al diritto di rimborso degli UTILIZZATORI.

8. Come previsto dall'articolo X.II.25 del Regolamento 2020-04, un PSP non è ritenuto responsabile dell'esecuzione di un BONIFICO a favore di un BENEFICIARIO non previsto sulla base di un identificativo unico errato, a condizione che abbia soddisfatto i requisiti di cui al presente allegato. Qualora il PSP del PAGATORE non si conformi al superiore punto 1 o il PRESTATORE DI SERVIZI DI DISPOSIZIONE DI ORDINE DI PAGAMENTO non si conformi al superiore punto 2 e tale mancata conformità determini un'esecuzione inesatta dell'OPERAZIONE DI PAGAMENTO, il PSP del PAGATORE rimborsa immediatamente al PAGATORE l'importo del BONIFICO e, se del caso, riporta il CONTO DI PAGAMENTO su cui è avvenuto l'addebito allo stato in cui si sarebbe trovato se l'OPERAZIONE DI PAGAMENTO non avesse avuto luogo. Se la mancata conformità si verifica perché il PSP del BENEFICIARIO o il PRESTATORE DI SERVIZI DI DISPOSIZIONE DI ORDINE DI PAGAMENTO non ha ottemperato agli obblighi del presente allegato, il PSP del BENEFICIARIO o, se del caso, il PRESTATORE DI SERVIZI DI DISPOSIZIONE DI ORDINE DI PAGAMENTO risarcisce il PSP del PAGATORE del danno finanziario causato a detto PSP da tale mancata conformità.

ALLEGATO 3
SCREENING SUGLI UTILIZZATORI IN MATERIA DI MISURE RESTRITTIVE
FINANZIARIE MIRATE

1. I PSP che offrono BONIFICI ISTANTANEI verificano se uno qualsiasi dei propri UTILIZZATORI sia una persona o un'entità soggetta a MISURE RESTRITTIVE FINANZIARIE MIRATE immediatamente dopo l'entrata in vigore di eventuali nuove MISURE RESTRITTIVE FINANZIARIE MIRATE e immediatamente dopo l'entrata in vigore di eventuali modifiche di tali MISURE, e almeno una volta ogni giorno di calendario.
2. Durante l'esecuzione di un BONIFICO ISTANTANEO, il PSP del PAGATORE e il PSP del BENEFICIARIO coinvolti nell'esecuzione di tale BONIFICO ISTANTANEO non verificano se il PAGATORE o il BENEFICIARIO i cui CONTI DI PAGAMENTO sono utilizzati per l'esecuzione di tale BONIFICO ISTANTANEO siano persone o entità soggette a MISURE RESTRITTIVE FINANZIARIE MIRATE, oltre ad effettuare le verifiche di cui al superiore punto 1. Restano impregiudicate le azioni intraprese dai PSP per conformarsi ad eventuali misure restrittive, diverse dalle MISURE RESTRITTIVE FINANZIARIE MIRATE.
3. Per le violazioni delle disposizioni di cui al presente allegato, trova applicazione l'articolo 18-bis del DECRETO SANZIONI.